



COMUNE DI SANT'AGOSTINO
Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONSULTE DI FRAZIONE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ in data _____

ART. 1 – ISTITUZIONE

In applicazione dei principi di partecipazione popolare enunciati nell'art. 67 del vigente Statuto Comunale e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 72 del medesimo Statuto, sono istituite le consulte di frazione, così composte:

SANT'AGOSTINO:	da un minimo di n. 7	ad un massimo di n. 15 componenti
SAN CARLO:	da un minimo di n. 7	ad un massimo di n. 15 componenti
DOSSO:	da un minimo di n. 7	ad un massimo di n. 15 componenti

ART. 2 – NOMINA COMPONENTI

Per essere nominato componente delle consulte di frazione è necessario possedere i seguenti requisiti:

- Maggiore età
- Residenza anagrafica nella frazione da rappresentare
- Condizione di eleggibilità alla carica di consigliere comunale

Non possono essere nominati componenti delle consulte di frazione:

- I Consiglieri comunali, gli Assessori e i dipendenti del Comune
- Coloro che rivestono ruoli di rappresentanza del Comune in enti e istituzioni esterne

I cittadini che intendono far parte delle consulte devono presentare per iscritto la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui sopra, entro il termine indicato nell'apposito avviso che verrà pubblicato.

Qualora per la stessa consulta siano pervenute candidature in numero superiore al numero massimo dei componenti da nominare, il Sindaco procede alla nomina secondo l'ordine cronologico di arrivo delle candidature. Farà fede il numero di protocollo.

I componenti dimissionari, decaduti per il venir meno dei requisiti o cessati per qualsiasi altra causa sono sostituiti attingendo dalle candidature a suo tempo presentate, se disponibili.

I componenti delle consulte di frazione esercitano le proprie funzioni gratuitamente.

ART. 3 – FUNZIONE

Le consulte di frazione operano a supporto, con funzioni consultive, degli organi comunali per le loro attività. Le consulte di frazione hanno facoltà di presentare proposte e progetti finalizzati allo sviluppo delle frazioni e su tematiche affrontate dal governo locale che riguardino la frazione.

ART. 4 – DURATA

Le consulte di frazione restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale e vengono rinnovate secondo quanto stabilito dal presente regolamento. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, i componenti delle consulte di frazione cessano automaticamente dalla carica.

ART. 5 – IL PRESIDENTE

1. Nella prima seduta della consulta di frazione, presieduta dal Sindaco o da un assessore o consigliere delegato, si procederà alla nomina del presidente.
2. Sarà nominato presidente, mediante votazione palese, il componente della consulta che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sarà nominato il più anziano di età.

3. Nella medesima seduta si provvederà, con separata votazione e con le medesime regole, alla nomina di un vice presidente. Al vice presidente sono attribuiti compiti di collaborazione con il presidente e la funzione di sostituzione nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
4. In caso di dimissioni del presidente si provvederà alla nomina di un nuovo presidente con le modalità sopra indicate.
5. Il presidente presiede la consulta di frazione assicurando il buon andamento dei lavori; predispone gli argomenti da porre in discussione, sentiti i componenti della consulta; fa osservare il presente regolamento.
6. Il presidente, con cadenza annuale, dovrà presentare al Consiglio Comunale una relazione illustrativa sull'attività svolta dalla consulta di frazione.

ART. 6 – CONVOCAZIONE

1. La consulta è convocata dal presidente almeno una volta ogni semestre e, comunque, quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti o su richiesta del Sindaco.
2. Le modalità ed i tempi di convocazione saranno concordati e formalizzati nel corso della seduta di insediamento di ciascuna consulta.
3. La convocazione della consulta di frazione dovrà essere resa pubblica con le modalità ritenute più opportune. L'avviso della convocazione sarà diffuso nei luoghi pubblici della frazione nei giorni precedenti la convocazione e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere inviato, a cura del presidente, al Sindaco, ai capi gruppo consiliari e alla Giunta Comunale.
5. La consulta di frazione non può essere riunita nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale.
6. I presidenti delle consulte di frazione possono, previo accordo, disporre la convocazione congiunta delle consulte stesse per la discussione di affari di interesse comune. In tali casi la convocazione è disposta da uno dei presidente interessati, che presiederà la seduta stessa, previa indicazione nella convocazione che la stessa avviene d'intesa con gli altri presidenti.
7. Le sedute delle consulte di frazione si svolgono di norma presso i luoghi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, che verranno individuati dal Sindaco con apposito atto.

ART. 7 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, computando anche il presidente. Il Sindaco non viene computato per la validità della seduta.

ART. 8 – VERBALI DELLE SEDUTE

1. Per ogni seduta di ogni singola consulta di frazione verrà redatto apposito verbale.
2. Le funzioni di verbalizzazione possono essere svolte dal presidente, dal vice presidente o da un componente della consulta individuato dal presidente.
3. Copia del verbale della consulta di frazione sarà trasmessa al Sindaco.

ART. 9 – PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE DI FRAZIONE

1. Le sedute delle consulte di frazione sono pubbliche.
2. Il Sindaco, o suo delegato, partecipa senza diritto di voto ai lavori delle consulte. Gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono partecipare ai lavori della consulta senza diritto di voto.
3. Le consulte di frazione possono invitare ai loro lavori esperti, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per presentare relazioni e fornire chiarimenti sull'argomento in discussione.
4. Il Sindaco può convocare riunioni periodiche dei presidenti delle consulte di frazione per favorire il coordinamento dei lavori.
5. Le consulte possono, per esigenze funzionali, organizzare la propria attività per gruppi di lavoro anche inter-consulta, con compiti preparatori dell'attività. Le funzioni di segreteria dei gruppi di lavoro sono assicurate dai componenti gli stessi gruppi.

ART. 10 – NORME FINALI E TRANSITORIE

1. In fase di prima attuazione, il procedimento per la nomina delle consulte di frazione sarà avviato entro 2 (due) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Al rinnovo del Consiglio Comunale il procedimento verrà avviato entro il primo semestre dall'elezione del Sindaco con le modalità del presente regolamento.